



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la regolazione finanziaria tra maggiori e minori entrate delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2009.

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Repertorio atti n. 150/csr del 17 ottobre 2013

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 17 ottobre 2013:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 (legge finanziaria 2007), rispettivamente ai commi 235 e 322, il quale ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della pubblica amministrazione ed innovazione concernente le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette delle Regioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 224 a 234 (contributi a favore dei cittadini per la rottamazione di autoveicoli inquinanti o per l'acquisto di autoveicoli senza emissioni inquinanti) e di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le regolazioni delle maggiori entrate nette delle Regioni derivanti dalla revisione degli importi della tassa di circolazione automobilistica di cui al comma 321 della citata legge n. 296 del 2006;

CONSIDERATO che, in attuazione di dette disposizioni normative, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con nota n. 19386 del 10 settembre 2013, ha inviato un unico schema di decreto, per l'anno 2009, atto a regolamentare le due fattispecie sopra indicate e ciò in ragione della connessione dell'oggetto e delle esigenze di economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato inviato, in data 19 settembre 2013, alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, per l'esame di detto provvedimento, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 9 ottobre 2013, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno fatto presente che solo alcune Regioni avevano già verificato i dati di propria competenza, mentre le restanti si erano riservate di comunicare, nei tempi tecnici occorrenti, i risultati della loro verifica; hanno, comunque, espresso avviso favorevole all'intesa, con l'impegno, assunto dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) che gli eventuali scostamenti nell'attribuzione delle risorse che dovessero emergere saranno sanati nel prossimo provvedimento utile in materia di compensazioni;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento dell'intesa sul provvedimento in esame con le osservazioni contenute in un documento (All.A) che è stato consegnato;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sullo schema di decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la regolazione finanziaria tra maggiori e minori entrate delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2009, trasmesso, con nota n. 19386 del 10 settembre 2013, dal Ministero dell'economia e delle finanze con le osservazioni contenute nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

h.c.

CONSERVATO NELLA SEDE
DEL 17-10-2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/102/SR01-02-03/C2

INTESA SUGLI SCHEMI DI DECRETO INTERDIPARTIMENTALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCERNENTE LA REGOLAZIONE FINANZIARIA TRA MAGGIORI E MINORI ENTRATE DELLE REGIONI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 235 E 322, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - ANNI 2008 - 2009 - 2010

Punti 1, 2 e 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sugli schemi di decreto per gli anni 2008 – 2009 – 2010 , fatto salvo che ove ci fossero variazioni condivise fra le Regioni e MEF o si rilevassero eventuali errori, le risorse saranno recuperate nel decreto relativo alla successiva annualità.

Chiede che il recupero delle risorse possa avvenire in più esercizi finanziari anziché in unica soluzione sull'esercizio in corso.

Evidenzia, inoltre, che la restituzione di risorse, ancorché per lo Stato si esplichi contabilmente nel conguaglio sulla compartecipazione IVA, per le Regioni si traduce con la contabilizzazione di un'uscita a favore dell'erario pertanto si ritiene che Governo e Regioni debbano condividere che le somme restituite non siano considerate nei tetti di spesa del patto di stabilità.

Si ritiene necessario sottolineare che il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 va ad incidere sui gettiti riscossi dalle regioni a titolo di tassa automobilistica non è più compatibile con l'attribuzione alle regioni della titolarità della tassa stessa (*tributo proprio*) operata dal d.lgs 68/2011 che pone come unico limite quello di operare variazioni di aliquota entro margini prestabiliti dalla legge statale.

Gli interventi statali ad oggi devono pertanto essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito.

Si propone, pertanto, il seguente emendamento da inserire nella prossima legge di stabilità:

“Articolo _____

1. Al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole “della citata Tabella 2” sono inserite le parole “fino all'anno di imposta 2011”.

Roma, 17 ottobre 2013